

A tutti i Sig.ri Clienti  
Loro Sedi

Milano, 9 giugno 2023

**OGGETTO: Scadenze del mese di Giugno 2023**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti e scadenze del mese di **giugno 2023**, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011, le scadenze riportate sono rinviate al giorno lavorativo seguente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<b>11.6.2023</b>	<b>Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori</b>	<p>Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in relazione all'anno 2022;</li> <li>• al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet <a href="http://www.alboautotrasporto.it">www.alboautotrasporto.it</a>.</li> </ul> <p>A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 26.6.2023 e fino al 20.7.2023 (per l'inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 21.7.2023 (per la sola firma digitale e invio della domanda).</p>
<b>15.6.2023</b>	<b>Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF</b>	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.6.2023	<b>Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d'imposta</b>	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
15.6.2023	<b>Trasmissione dati acquisti dall'estero</b>	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
16.6.2023	<b>Acconto IMU 2023</b>	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2023, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2022.</p> <p>Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".</p>
16.6.2023	<b>Saldo IMU 2022 e acconto IMU 2023 enti non commerciali</b>	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2022;</li> <li>• della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2023, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2022.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.6.2023	<b>Versamento ritenute e addizionali</b>	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2023;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.6.2023	<b>Versamento IVA mensile</b>	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2023;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.6.2023	<b>Versamento rata saldo IVA 2022</b>	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022 (modello IVA 2023), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.6.2023	<b>Tributi apparecchi da divertimento</b>	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi, in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2023.</p>
21.6.2023	<b>Comunicazione cessione crediti d'imposta per acquisto carburanti relativi al terzo trimestre 2022</b>	<p>Le imprese esercenti attività agricola e della pesca devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l'esercizio dell'attività, relativi al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022, sulla base del modello approvato dal relativo provv. 3.4.2023 n. 116285, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle previste specifiche tecniche, direttamente, o tramite un intermediario abilitato, oppure da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità, in presenza del relativo obbligo.</p>
21.6.2023	<b>Comunicazione cessione crediti d'imposta per acquisto carburanti relativi al quarto trimestre 2022</b>	<p>Le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l'esercizio dell'attività, relativi al quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) 2022, sulla base del modello approvato dal relativo provv. 3.4.2023 n. 116285, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle previste specifiche tecniche, direttamente, o tramite un intermediario abilitato, oppure da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità, in presenza del relativo obbligo.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
26.6.2023	<b>Presentazione modelli INTRASTAT</b>	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica, i modelli INTRASTAT relativi al mese di <u>maggio 2023</u>, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano, mediante trasmissione telematica, i modelli relativi ai mesi di <u>aprile e maggio 2023</u>, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
29.6.2023	<b>Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF</b>	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.</p>
29.6.2023	<b>Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta</b>	<p>I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	<b>Domande per la nuova "rottamazione" dei ruoli</b>	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022 devono presentare l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-quater").</p> <p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;</li> <li>• per i soli debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento, esclusivamente tramite PEC, inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC indicata nel modello stesso.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.</p> <p>Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti "rottamazioni", ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate.</p> <p>Entro il 30.9.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza. Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.10.2023.</p>
30.6.2023	<b>Dichiarazione IMU 2021 e 2022</b>	<p>I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021 e/o all'anno 2022, qualora obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati);</li> <li>• utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.7.2022.</li> </ul> <p>Sono valide le dichiarazioni già presentate per l'anno 2021 utilizzando il precedente modello di cui al DM 30.10.2012, purché i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti con il nuovo modello.</p> <p>Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021 e all'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando lo specifico nuovo modello approvato dal DM 4.5.2023.</li> </ul> <p>Sono valide le dichiarazioni già presentate per l'anno 2021 utilizzando il precedente modello di cui al DM 26.6.2014, a condizione che non debbano essere dichiarate ulteriori informazioni.</p>
30.6.2023	<b>Ravvedimento IMU 2021 e 2022</b>	<p>I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2021 e/o per il 2022, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	<b>Utilizzo crediti d'imposta per acquisto carburanti relativi al terzo trimestre 2022</b>	<p>Le imprese esercenti attività agricola e della pesca devono utilizzare in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023, i crediti d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, relativi al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022.</p> <p>Il termine del 30.6.2023 per l'utilizzo in compensazione riguarda anche i soggetti che hanno acquisito tali crediti mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2023	<b>Utilizzo crediti d'imposta per acquisto carburanti relativi al quarto trimestre 2022</b>	<p>Le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, devono utilizzare in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023, i crediti d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l'esercizio dell'attività, relativi al quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) 2022.</p> <p>Il termine del 30.6.2023 per l'utilizzo in compensazione riguarda anche i soggetti che hanno acquisito tali crediti mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2023	<b>Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2023</b>	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li> <li>• del saldo per l'anno 2022 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2023 dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li> <li>• del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2023	<b>Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023</b>	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno 2022;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno 2023.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2023	<b>Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2023</b>	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	<b>Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2023</b>	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2023	<b>Versamenti IRAP</b>	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2022;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2023.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2023	<b>Versamento saldo IVA 2022</b>	<p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2023	<b>Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale</b>	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2023	<b>Versamento diritto camerale</b>	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
30.6.2023	<b>Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa</b>	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	<b>Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa</b>	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021;</li> <li>• l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul>
30.6.2023	<b>Dichiarazione e versamento "exit tax"</b>	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.6.2023 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"), unitamente alla relativa documentazione.</p> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
30.6.2023	<b>Versamento contributo di solidarietà per il settore energetico</b>	<p>I soggetti che operano nel settore energetico e che hanno approvato il bilancio 2022 entro il 31.5.2023, devono effettuare il versamento del contributo di solidarietà dovuto per l'anno 2023, pari al 50% dell'ammontare della quota del reddito complessivo IRES relativo al periodo d'imposta 2022, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti (2018-2021).</p> <p>Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023 deriva dalle previste attività nel settore energetico.</p> <p>L'ammontare del contributo straordinario non può in ogni caso essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022.</p>
30.6.2023	<b>Proroga regime agevolato lavoratori "impatriati"</b>	<p>I lavoratori dipendenti o autonomi "impatriati", già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2022, per prorogare di ulteriori cinque periodi d'imposta l'applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.</p> <p>Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l'applicazione dell'agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.</p>
30.6.2023	<b>Proroga regime agevolato per docenti e ricercatori</b>	<p>I docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia, già beneficiari al 31.12.2019 del regime agevolato di cui all'art. 44 del DL 78/2010, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2022, per esercitare la facoltà di prolungare la durata del regime agevolato che si è concluso il 31.12.2022, in presenza delle previste condizioni.</p> <p>Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l'applicazione dell'agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	<b>Versamento contributo annuo sportivi professionisti "impatriati"</b>	Gli sportivi professionisti "impatriati" devono effettuare il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta precedente e comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'adesione al regime agevolato e la somma versata.
30.6.2023	<b>Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni</b>	<p>Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente;</li> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</li> </ul> <p>L'obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche ONLUS ed altre associazioni e fondazioni.</p>
30.6.2023	<b>Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2023</b>	<p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2023 presso un ufficio postale.</p> <p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, entro il 30.11.2023.</p>
30.6.2023	<b>Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023</b>	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2023 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2023.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI PF 2023 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2023.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, entro il 30.11.2023.</p>
30.6.2023	<b>Regolarizzazione modello REDDITI PF 2022</b>	<p>Salvo aderire al "ravvedimento operoso speciale" ex L. 197/2022 entro il 30.9.2023, le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2023 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2022 relativa al 2021;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni e la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	<b>Adempimenti persone decedute</b>	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2023 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2023 cui era obbligato il defunto;</li> <li>• regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022 e degli anni precedenti (salvo aderire al "ravvedimento operoso speciale" ex L. 197/2022 entro il 30.9.2023).</li> </ul> <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2023; in tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
30.6.2023	<b>Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato</b>	<p>I soggetti che detengono partecipazioni, in regime d'impresa, possono affrancare gli utili e le riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non ancora distribuiti all'1.1.2023;</li> <li>• che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2022;</li> <li>• mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 9% (per i soggetti IRES) o del 30% (per i soggetti IRPEF).</li> </ul> <p>L'opzione si perfeziona con l'indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022 (modello REDDITI 2023).</p>
30.6.2023	<b>Affrancamento dei redditi degli OICR</b>	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che detengono quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e che intendono avvalersi della facoltà di affrancamento dei relativi redditi di capitale (art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR) e redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR), con l'imposta sostitutiva del 14%, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmettere all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, un'apposita comunicazione al fine di esercitare l'opzione (l'imposta sostitutiva sarà versata dell'intermediario entro il 16.9.2023, a seguito della ricezione della provvista da parte del contribuente);</li> <li>• in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto con intermediari finanziari, versare la suddetta imposta sostitutiva del 14% entro il termine in esame ed esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022 (modello REDDITI 2023).</li> </ul>
30.6.2023	<b>Affrancamento dei redditi delle crypto-attività</b>	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle crypto-attività possedute all'1.1.2023, ai fini dell'affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 14%, devono provvedere al versamento del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	<b>Versamento cumulativo ritenute condominio</b>	<p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;</li> <li>se il relativo versamento non è stato effettuato in precedenza.</li> </ul>
30.6.2023	<b>Registrazione contratti di locazione</b>	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2023.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2023	<b>Comunicazione contratti di locazione breve</b>	<p>Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2022 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;</li> <li>per i quali non siano state operate ritenute.</li> </ul> <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.</p>
30.6.2023	<b>Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno</b>	<p>I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno, con riferimento all'anno 2022, in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato, utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.4.2022.</p>
30.6.2023	<b>Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"</b>	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati non soggetti ad accisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2023	<b>Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2023</b>	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2023, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</li> </ul> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;</li> <li>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul>
30.6.2023	<b>Presentazione domande "sport bonus"</b>	<p>I titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2023, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante l'apposita piattaforma disponibile sul sito <a href="https://avvisibandi.sport.governo.it">https://avvisibandi.sport.governo.it</a>.</p> <p>Le richieste sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Dal 15.10.2023 si aprirà una nuova "finestra" per la presentazione delle domande.</p>
1.7.2023	<b>Documentazione contributi investimenti autotrasportatori</b>	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l'apposita piattaforma informatica la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148, al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall'1.7.2022 al 16.8.2022 (primo periodo di incentivazione).</p>

Invitiamo gli interessati a contattare lo studio per eventuali maggiori chiarimenti e/o precisazioni.

Distinti saluti.

Nava Viganò & Associati